

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Roma, 6 maggio 2013

DOCUMENTO

Azioni fiscali

A) Revisione delle rendite catastali ed IMU

Riduzione della base imponibile e/o dell'aliquota IMU per i cinema, i teatri e gli immobili adibiti all'esercizio di attività spettacolistiche e culturali in genere. Previsione, al pari della legislazione francese, di una diversa modalità di calcolo dell'imposta gravante sui suddetti immobili, mediante l'adozione di rendite catastali "rettificate" (adozione di diversi e specifici coefficienti catastali o applicazione di una percentuale di abbattimento forfettario ai coefficienti standard) o, nelle more della modifica dell'intero sistema catastale, ricorrendo ad aliquote d'imposta differenziate e ridotte per le imprese operanti nel settore. La previsione di diverse modalità di determinazione delle RC e/o della base imponibile e/o delle aliquote da applicare per le sale cinematografiche e per le aree dedicate alle attività spettacolistiche culturali in genere, trova una sua logica giustificazione nella "natura" e nel "ruolo portante" dell'economia della filiera audiovisiva e di sbocco naturale dei film di qualità. In quest'ottica, pertanto, si rende necessario un intervento volto all'alleggerimento dell'imposizione fiscale per avviare un processo di consolidamento e rilancio, di riproposizione di questo luogo di incontro e di riferimento sociale che conserva intatte le sue caratteristiche di centro di diffusione della cultura e di relazione interpersonale. In alternativa, ancorare la base imponibile al valore locativo catastale" (calcolato tenendo conto del carattere "monovalente" degli immobili) o al "reddito catastale

delle singole proprietà”, eventualmente diminuito di un abbattimento forfetario a titolo di spese in misura da definire e comunque non inferiore al 30%. Un’analisi comparata svolta, a campione, su diverse unità dislocate sul territorio nazionale ha, documentalmente, dimostrato che l’IMU, rispetto all’ICI, ha rappresentato per le imprese del settore un incremento che, partendo da un minimo del 154% raggiunge punte del 198%. Se a ciò si aggiunge anche l’ulteriore effetto negativo connesso alla indeducibilità dell’imposta dal reddito d’impresa imponibile ai fini IRES, l’onere effettivo si incrementa ulteriormente con conseguenze oltremodo vessatorie per i contribuenti. *Ad abundantiam* si segnala, infine, che le attuali modalità di determinazione della base imponibile (basata su valori immobiliari rivalutati senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti) rappresentano una palese violazione dei principi di capacità contributiva ed uguaglianza costituzionalmente sanciti. I due fattori (modalità di determinazione della base imponibile ed indeducibilità dell’imposta dal reddito) in periodi, come l’attuale caratterizzato da valori di mercati decrescenti, darebbero luogo alla paradossale ed inaccettabile situazione di imposte che crescono in misura inversamente proporzionale alla manifestazione di capacità contributiva con una incidenza netta finale ulteriormente esasperata dall’effetto della indeducibilità dal reddito imponibile!

Con specifico riferimento ai “parchi di divertimento”, infine, si segnala la necessità di apportare alle rendite catastali correttivi idonei per rendere i valori catastali più aderenti alla effettiva consistenza economica dei beni immobili e dell’attività svolta nei parchi di divertimento. A tal fine si rende necessaria l’adozione di “correttivi” che tengano conto della “stagionalità” di tali strutture e della presenza di ampie aree a verde che, evidentemente, incidono direttamente sulla redditività delle imprese visto che spesso superano le superfici destinate ad accogliere le attrazioni.

B) Revisione della Tares

Alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla TARSU in considerazione del ruolo delle sale cinematografiche, dei teatri, degli immobili e, in genere, degli “spazi” adibiti all’esercizio di attività spettacolistiche e culturali in genere, ivi comprese le attività dello “spettacolo viaggiante”, si rende necessario ampliare il novero delle esclusioni includendo, in aggiunta alle aree scoperte accessorie o di pertinenza di civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, anche le aree “comuni” degli immobili adibiti ad attività spettacolistiche e culturali che, conseguentemente, verrebbero completamente escluse dall’ambito di applicazione della norma. In alternativa, prevedere una riduzione della superficie assoggettabile al tributo in misura pari, quanto meno al 50% della superficie catastale per tener conto degli spazi di tali immobili che, per definizione, non possono essere considerati produttivi di rifiuti. Mentre è assolutamente condivisibile la necessità di considerare in maniera integrale le aree degli immobili dedicate ai servizi di bar e ristorazione in genere, è altrettanto illogico ipotizzare di applicare astrattamente ed universalmente il criterio di “tassazione al metro”. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a tutti gli spazi comuni delle sale cinematografiche che, per ovvi ed intuibili motivi, non sono in grado di produrre alcuna tipologia di rifiuti.

Con specifico riferimento al settore dello “spettacolo viaggiante”, si fa presente che le delibere comunali che approvano le modalità di calcolo dei tributi o canoni locali corrisposti dalle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento (siano essi relativi alla Tosap, Cosap, Tarsu o Tia) sono in genere adeguati da decenni – attraverso coefficienti moltiplicatori o abbattimenti rispetto alle superfici effettivamente occupate – al fine di tener conto della “funzione sociale” che il legislatore ha inteso riconoscere allo spettacolo viaggiante (art. 1 legge 18 marzo 1968, n. 337).

Tali abbattimenti consentono inoltre alle attività di spettacolo viaggiante, la cui redditività non corrisponde esattamente alle superfici occupate, di sostenere costi adeguati. Un autoscontro può infatti raggiungere i 400 mq, mentre un banco del

commercio su aree pubbliche occupa una superficie di pochi metri quadrati. E' pertanto evidente che, qualora non siano disposti adeguati correttivi, le attività di spettacolo viaggiante, temporanee o permanenti che siano, saranno messe nelle condizioni di non poter esercitare.

A conferma di quanto rappresentato, l'art. 7 comma 1) del protocollo d'intesa ANCI- ANESV recita *"In riconoscimento della funzione sociale svolta dalle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento l'ANCI e l'ANESV invitano le Amministrazioni comunali a valutare l'opportunità di deliberare sulle seguenti problematiche: ... b) gli importi dei tributi locali a carico delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, commisurati con tariffa giornaliera in caso di occupazioni di durata inferiore a 180 giorni e con tariffa annuale negli altri casi, adottando un coefficiente di riduzione delle superfici delle aree scoperte occupate"*.

La proposta formulata, pertanto, mira a considerare la necessità di prevedere l'adozione di un coefficiente moltiplicatore di 0,20 sugli importi annuali e temporanei delle attività di spettacolo viaggiante in forma itinerante o fissa, adottando inoltre un meccanismo che abbatta sostanzialmente i metri quadrati sui quali calcolare il tributo. Tali aggiustamenti, già previsti dalla citata legge n. 337\1968 e dal D.Lgs. 507/1993, hanno consentito al settore di continuare ad offrire una forma di sano e popolare divertimento. Il D. lgs. 507\93, all' art. 42, comma 5 (così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) prevede che "Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedenti 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq." Inoltre, l'art. 45 comma 5 del predetto decreto legislativo dispone che "Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con

installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.”